

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale "YOUNG&FREE ETS"

In Giugliano in Campania (NA) alla via G. D'Annunzio, n. 33, si sono riuniti il giorno 19/04/2024 per aggiornare l'atto costitutivo dell'associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, ai sensi della legge n. 383/2000 e del D.Lgs. 117/2017, i seguenti cittadini:

- **DI GIROLAMO GIUSEPPA** nata a Giugliano in Campania il 19/01/1968 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via Oasi Sacro Cuore n. 50, C.F.: DGRGPP68A58E054K;
- **ABBATE VINCENZO** nato a Napoli il 27/01/1982 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via Spazzilli n. 01, C.F.: BBTVCN82A27F839N;
- **GRIMALDI MARIO** nato a Mugnano di Napoli (NA) il 21/10/1989 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via Oasi Sacro Cuore n. 50, C.F.: GRMMRA89R21F799E;
- **MORLANDO GENNARO** nato ad Aversa il 26/06/1987 e residente a Melito di Napoli (NA) in via G. Mazzini n. 7, C.F.: MRLGNN87H26A512F;
- **MALLARDO SILVIA** nata a Napoli il 04/07/1998 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via G. D'Annunzio n. 33, C.F.: MLLSLV98L44F839O;
- **MALLARDO GIULIANA** nata a Napoli il 15/01/2001 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via G. D'Annunzio n. 33, C.F. MLLGLN01A55F839V;
- **POZIELLO ANTONIO** nato a Mugnano di Napoli il 14/10/1992 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via Caravaggio n. 42, C.F. PZLNTN92R14F799J;
- **PENNACCHIO GIANCARLO** nato a Mugnano di Napoli il 15/04/1993 e residente a Giugliano in Campania (NA) in via Giardini n. 12, C.F.: PNNGCR93D15F799F.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Giuseppa Di Girolamo la quale a sua volta nomina a suo Segretario il Sig. Gennaro Morlando.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato all'unanimità.

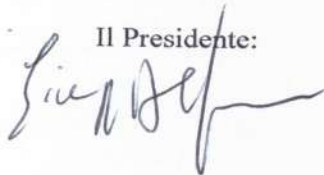
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

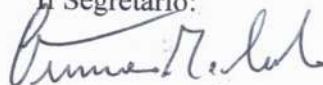
I Presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "YOUNG&FREE ETS" Associazione di Promozione Sociale, con sede in Giugliano in Campania (NA), alla via G. D'Annunzio n. 33 e nominano i seguenti signori a componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che durerà in carica per i primi tre anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente:	Giuseppa Di Girolamo
Vice Presidente:	Grimaldi Mario
Segretario:	Gennaro Morlando
Tesoriere:	Silvia Mallardo
Consigliere:	Giuliana Mallardo
Consigliere:	Antonio Poziello
Consigliere:	Giancarlo Pennacchio
Consigliere:	Abbate Vincenzo

Il Presidente:



Il Segretario:



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"YOUNG&FREE ETS"

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita con sede a Giugliano in Campania (NA) in via G. D'Annunzio n. 33 un'associazione di promozione sociale, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di "YOUNG&FREE ETS". Subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ove operativo e in ogni caso non prima del periodo di imposta successivo all'operatività di detto Registro, l'Associazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in luogo dell'acronimo ETS, per l'indicazione di Ente del Terzo Settore.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno diritto di elettorato attivo e passivo. L'Associazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art. 2

L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale e sportivo dilettantistico, senza finalità di lucro.

Art. 3

L'Associazione, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente anche attraverso studi, ricerche scientifiche, ed azioni di volontariato attivo per sensibilizzare la tutela del patrimonio naturale e faunistico, senza alcun scopo di lucro. Pertanto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività aventi di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ai fini dello svolgimento delle Aig individuate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pone in essere le seguenti attività :

- attività di orientamento, formazione e consulenza per i giovani;
- attività di animazione territoriale;
- gestione di attività sociali, educative, formative, di prevenzione per adolescenti e giovani;
- attività per adolescenti e giovani;
- promozione di attività per la valorizzazione delle pari oppoortunità, integrazione ed inclusione interculturale dei giovani migranti;
- attività ed iniziative rivolte alla promozione ed allo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità di impegno dei giovani nella società;
- promozione ed attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione in campo scolastico, universitario e della sicurezza stradale al fine di contribuire al miglioramento anche dei comportamenti;
- gestione di strutture quali: ludoteche, biblioteche, stabilimenti turistici, teatri, cinema, club sociali, strutture per la produzione audiovisiva, sportelli sociali e di informazioni;
- promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;
- promozione di accordi o partenariati con altre regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione dei giovani a programmi europei;
- gestione di manifestazioni culturali, eventi, sagre, spettacoli, feste e fiere.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Art. 3 Bis

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'Organo preposto alla gestione dei volontari è il Consiglio Direttivo.

Cmg

mg

PTT

SM

Gu

ar

SP

ar

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 7

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle attività promosse dall'Associazione.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 8

I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

- a. per dimissioni;
- b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;
- e. per radiazione;
- f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

- a. avvertimento;
- b. ammonizione;
- c. diffida;
- d. sospensione a tempo limitato;
- e. radiazione.

Patrimonio sociale

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

GPG

mq

RT

GP

Gu

Gu

AR

Q

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12

L'esercizio associativo ha durata annuale, con inizio dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio, che inizia con la costituzione dell'Associazione e termina il 31 dicembre del relativo anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo rispettivamente prevedono e documentano contabilmente l'attività dell'Associazione in ciascun esercizio. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione per essere liberamente consultabili dagli associati. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove operativo, devono risultare, tra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. È formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie o dalla Nota integrativa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro ovvero al diverso importo previsto dalle norme in vigore, il bilancio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione deve essere documentato dal Consiglio Direttivo a seconda dei casi, nella Relazione di missione, nella Nota integrativa o in calce al Rendiconto per cassa.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro ovvero al diverso importo previsto dalle norme in vigore, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, e pubblicato nel sito internet dell'Associazione, il Bilancio sociale redatto secondo le linee guida eventualmente previste.

Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, tra i cui componenti vengono designati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- l'Organo di controllo ove nominato;
- l'Organo di revisione ove nominato.

Tutte le cariche associative, con la eccezione, ove possibile, dei componenti dell'eventuale organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile, sono gratuite, salvo comunque il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Assemblea

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 18

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 % dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo ed il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page: G.M., mg, BT, SM, Gu, ef, al, eo.

dall'associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).

E riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere il rendiconto economico - finanziario;

- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni

il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 26

Nei casi previsti dalla normativa l'Assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che, l'eventuale bilancio sociale, è redatto in

SPB

mg

BTT

SM

Gm

OP

J

conformità alle linee guida se previste. Può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore ad un triennio, e può essere riconfermato.

Art. 27

Nei casi previsti dalla normativa l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. I compiti di revisione legale, ove possibile, possono anche essere attribuiti all'Organo di Controllo.

Scioglimento dell'associazione

Art. 28

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 18.

Art. 29

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo all'esito della liquidazione sarà obbligatoriamente devoluto, secondo le previsioni di legge e previo parere dell'Ufficio competente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o ad altri Enti del Terzo Settore) con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finale

Art. 30

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica, il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

